FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEI SERVIZI AMBIENTALI - FASDA -

STATUTO 22.11.2013

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Durata - Sede

- 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 65, lettera B) del conl Federambiente 17.6.2011, all'art. 68 del ccnl Assoambiente 21.3.2012, dei Protocolli di intesa Federambiente/Assoambiente 8.4.2013 e 28.10.2013, tutti stipulati con le Organizzazioni sindacali nazionali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel, è costituito come associazione non riconosciuta, ai sensi dell'art. 36 cod. civ., il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dipendenti dei Servizi Ambientali, integrativo del Servizio sanitario nazionale, denominato "FASDA" (in seguito Fondo) a favore del personale dipendente da imprese che gestiscono servizi ambientali, nelle quali trovano applicazione i sopra citati cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali Federambiente Assoambiente.
- 2. La durata del Fondo è illimitata, salvo quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto.
- 3. Il Fondo ha sede legale in Roma.

Art. 2 – Scopo sociale – Disciplina normativa

1. Il Fondo, che non persegue finalità di lucro, ha come esclusivo scopo sociale la copertura totale o parziale del costo di prestazioni di assistenza sanitaria, integrative di quelle fornite dal Servizio sanitario nazionale ovvero ad esse collegate, sostenuto dai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo e dai soggetti individuati quali aderenti ai sensi dell'art. 5, commi 1,2,3.

2. L'attività del Fondo è disciplinata dalle norme di legge applicabili, dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione del Fondo (in seguito Regolamento).

A Cil

W/

Art. 3 - Soci fondatori

- 1. Sono soci fondatori del Fondo:
 - a) per la parte "datoriale" Federambiente e Assoambiente;
 - b) per la parte "sindacale" Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel.
- 2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività necessarie al funzionamento del Fondo e al perseguimento del suo scopo sociale, spetta ai soci fondatori, ognuno per la parte di propria competenza, la designazione dei componenti degli Organi statutari; fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 4 - Soci non fondatori

Previo intesa formale dei soci fondatori e successivo recepimento formale da parte del Consiglio di amministrazione (in seguito Consiglio) per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, potrà essere stabilita l'adesione al Fondo di "soci non fondatori"; fermo restando quanto previsto dagli artt. 7, lett. A), comma 2; 8, lett. A), comma 2; 11, comma 4.

Art. 5 - Iscritti e aderenti

- Le imprese nelle quali trovano applicazione i sopra citati cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali sono tenute a iscrivere al Fondo, con diritto alle relative prestazioni, i loro dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova, compreso il personale apprendista, secondo le modalità previste dal Regolamento.
- 2. Qualora si realizzi, a termini del precedente art. 4, l'adesione di soci non fondatori, le imprese nelle quali trovano applicazione i cc.cc.nn.l. stipulati da detti soci saranno tenute a iscrivere al Fondo, con diritto alle relative prestazioni, i loro dipendenti, come individuati dal comma 1 del presente articolo.
- 3. Possono essere beneficiari delle prestazioni del Fondo in qualità di "aderenti" il coniuge e i figli a carico nonché i conviventi "more uxorio", previo versamento di una contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore iscritto, secondo le specifiche disposizioni stabilite dal Regolamento.

4. La qualità di iscritto cessa per risoluzione o cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa, nonché per decesso.

R

R

2

A

- 5. La qualità di aderente cessa per recesso, morosità, decesso nonché per il cessare della qualità di iscritto del relativo familiare.
- Lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione del Fondo, per qualsiasi causa, determinano la cessazione della qualità di iscritto o di aderente.
 - La cessazione della qualità di iscritto o di aderente determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti, secondo quanto definito dal Regolamento.
- Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, il diritto alle prestazioni del Fondo è disciplinato dalle specifiche disposizioni del Regolamento.
 - Tuttavia, nel periodo di eventuale sospensione o diminuzione dell'orario di lavoro con ricorso agli ammortizzatori sociali anche in deroga, restano in vigore l'iscrizione al Fondo e le relative prestazioni, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
- 8. In fase di costituzione del Fondo e fino a successiva, specifica delibera del Consiglio, sono destinatari delle prestazioni del Fondo unicamente i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo.
- 9. L'erogazione delle prestazioni del Fondo presuppone e comporta, da parte degli iscritti e degli aderenti, la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento, delle convenzioni stipulate e delle istruzioni operative emanate dal Fondo, adeguatamente pubblicizzate.

Art. 6 - Organi

- 1. Sono Organi del Fondo:
 - a) l'Assemblea dei delegati;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Collegio dei sindaci.
- 2. I componenti degli Organi restano in carica per la durata di tre esercizi finanziari e scadono dopo l'approvazione del conto consuntivo del terzo esercizio.

Possono essere rieletti senza limite numerico di mandati.

3. In ogni caso di sostituzione di un componente degli Organi, i sostituti

2

Je Ci X

R

R

sono designati dalla rappresentanza di cui fanno parte entro i successivi 30 giorni e restano in carica fino al termine del mandato triennale in corso.

- 4. I componenti degli Organi che accettano la designazione rinunciano con ciò stesso a ogni compenso economico; fatto salvo per quanto attiene allo svolgimento delle funzioni di Sindaco.
- 5. La mancata partecipazione a 4 consecutive riunioni degli Organi comporta l'automatica decadenza dalla carica; fatte salve cause di forza maggiore, che possano essere diversamente valutate dagli Organi stessi.
- 6. Ai fini della validità delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi, oltre alla partecipazione diretta, è ammessa anche la partecipazione a distanza per video o audio conferenza. In tale ipotesi, il Presidente accerta l'identità dei partecipanti, dandone atto a verbale. E' ammessa altresì la partecipazione attraverso formale delega scritta, fatta eccezione per la partecipazione al Consiglio.

Art. 7 - L'Assemblea dei delegati

A) Composizione

- L'Assemblea dei delegati (in seguito Assemblea) è costituita pariteticamente da 16 componenti, dei quali 8 designati dai soci fondatori di parte datoriale (in rappresentanza 4 di Federambiente e 4 di Assoambiente) e 8 designati dai soci fondatori di parte sindacale (2 in rappresentanza di ogni Associazione sindacale stipulante).
- 2. Nel caso in cui aderiscano al Fondo soci non fondatori, l'Assemblea sarà costituita nel rispetto della pariteticità della rappresentanza tra soci fondatori e soci non fondatori, di parte datoriale e di parte sindacale. In tal caso, la sua composizione sarà valutata dal Consiglio e dall'Assemblea ai fini di eventuali modifiche statutarie.

B) Attribuzioni

- 1. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria o straordinaria.
- 2. L'Assemblea ordinaria dei delegati:
 - a) verifica la legittimità delle nomine del Consiglio e del Collegio dei sindaci;
 - b) vigila sull'andamento della gestione del Fondo, nell'obiettivo del

X CY

R

By.

conseguimento dello scopo sociale;

- c) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- d) determina la quota da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, su proposta del Consiglio;
- e) delibera in merito a ogni altro argomento previsto dallo Statuto o in relazione a questioni sottoposte dal Consiglio.
- L'Assemblea straordinaria dei delegati approva, su proposta del Consiglio:
 - a) le convenzioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, a termini dell'art.15;
 - b) le modifiche dello Statuto;
 - c) il Regolamento e le relative modifiche;
 - d) l'iscrizione/adesione dei soggetti di cui agli artt. 4 e 5, commi 2 e 3;
 - e) le operazioni di scorporo, fusione o accorpamento con altri Fondi;
 - f) lo scioglimento e le modalità di liquidazione del Fondo.

C) Validità delle adunanze e delle deliberazioni

- L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento temporanei, dal Vice Presidente.
- 2. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita pariteticamente con la partecipazione di almeno 12 delegati, dei quali 6 di parte datoriale e 6 di parte sindacale, e delibera validamente con il voto di almeno 8 delegati.
- 3. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita pariteticamente con la partecipazione di almeno 14 delegati, dei quali 7 di parte datoriale e 7 di parte sindacale, e delibera validamente con il voto di almeno 12 delegati.
- 4. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è redatto dal Segretario, nominato dai presenti all'unanimità su proposta del Presidente, e firmato dal Presidente e dal Segretario.

R GY

2

M

9

D) Convocazioni

- 1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento temporanei, dal Vice Presidente.
- 2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio economico, per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.
- 3. L'Assemblea ordinaria è convocata altresì qualora il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei delegati o dei componenti del Consiglio, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata, in prima e seconda convocazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare. La comunicazione è effettuata via e-mail o anche a mezzo posta certificata e inoltrata ai delegati e al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 5. Qualora sussistano ragioni di urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente l'ordine del giorno, è effettuata, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Art. 8 – Il Consiglio di Amministrazione

A) Composizione

- Il Consiglio è costituito pariteticamente da 14 componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, dei quali 7 designati dai soci fondatori di parte datoriale e 7 designati dai soci fondatori di parte sindacale.
- 2. Nel caso in cui aderiscano al Fondo soci non fondatori, il Consiglio sarà costituito nel rispetto della pariteticità della rappresentanza tra soci fondatori e soci non fondatori, di parte datoriale e di parte sindacale. In tal caso, la sua composizione sarà valutata dal Consiglio e dall'Assemblea ai fini di eventuali modifiche statutarie.

2

-

B) Attribuzioni

- In particolare, il Consiglio delibera in merito:
 - a) alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
 - b) all'approvazione degli indirizzi relativi all'organizzazione e alla gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli iscritti;
 - c) all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea;
 - d) alle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea;
 - e) al Regolamento e alle relative proposte di modifica, da sottoporre all'Assemblea;
 - f) alle eventuali richieste di iscrizione/adesione di soggetti di cui agli artt. 4 e 5, commi 2 e 3, da sottoporre all'Assemblea;
 - g) alla legittimità delle domande di iscrizione;
 - h) alla scelta dei soggetti terzi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e alla stipulazione delle relative convenzioni, secondo quanto previsto dall' art. 15, da sottoporre all'Assemblea;
 - i) alla quota da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo;
 - j) all'obbligatoria iscrizione del Fondo presso l'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al D.M. 27.10.2009;
 - k) alla legittimità degli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti e dagli aderenti;
 - alle proposte di scorporo, fusione o accorpamento con altri Fondi, o allo scioglimento ed alle modalità di liquidazione del Fondo, da sottoporre all'Assemblea;
 - m) ad ogni altra competenza ad esso attribuita in forza di legge o del presente Statuto;

n) all'accettazione di eventuali donazioni;

A

7

- o) all'eventuale conferimento di deleghe ai consiglieri.
- 2. Il Consiglio, altresì, vigila sull'esecuzione delle delibere assunte.
 - C) Validità delle adunanze e delle deliberazioni
- 1. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno 10 componenti, dei quali 5 componenti di parte datoriale e 5 di parte sindacale, e delibera validamente con il voto favorevole di almeno 6 presenti; fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 2.
- 2. Per le riunioni relative all'approvazione:
 - a) del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - b) del Regolamento e delle sue modifiche;
 - c) di modifiche dello Statuto;
 - d) delle richieste di iscrizione/adesione dei soggetti di cui agli artt. 4 e 5, commi 2 e 3;
 - e) della scelta dei soggetti terzi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e della stipulazione delle relative convenzioni, secondo quanto previsto dall'art. 15;
 - f) le modifiche al nomenclatore;
 - g) di decisioni di straordinaria amministrazione;
 - il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno 12 componenti, dei quali 6 di parte datoriale e 6 di parte sindacale, e delibera validamente con il voto di almeno 10 consiglieri.
- 3. Ogni Consigliere dispone di un voto, che non è delegabile.
- **4.** Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, dal Vice Presidente.
- Il verbale di riunione del Consiglio è redatto dal Segretario, nominato all'unanimità dai presenti su proposta del Presidente, e firmato dal Presidente e dal Segretario.

7

R

R

8

A

D) Convocazione

- 1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
- 2. Il Consiglio è convocato almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente, anche su richiesta del Vice Presidente, ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei consiglieri.
- 3. La convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, è effettuata via e-mail o anche a mezzo di posta certificata e inoltrata ai componenti del Consiglio e ai membri del Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 4. Qualora sussistano ragioni di urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente, contente l'ordine del giorno, è effettuata, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Art. 9 - II Presidente

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo.
- 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio, alternativamente, una volta tra i componenti di parte datoriale e una volta tra i componenti di parte sindacale.

 Fermo restando che in ogni singolo mandato trionnale a un

Fermo restando che, in ogni singolo mandato triennale, a un Presidente di nomina datoriale corrisponderà un Vice Presidente di nomina sindacale e viceversa.

- 3. In caso di assenza o impedimenti temporanei, le funzioni e i poteri del Presidente sono esercitati dal Vice Presidente.
- 4. Il Presidente, che si avvale della collaborazione del Vice Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, ha le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta il Fondo di fronte ai terzi e in giudizio;
 - b) convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio;
 - c) sovraintende all'attuazione dello Statuto e del Regolamento;

Z

- d) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
- e) svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto, dal Regolamento o delegato dal Consiglio;
- f) convoca il Consiglio per eventuali irregolarità o gravi anomalie segnalate dal Collegio dei sindaci;
- g) stipula contratti e convenzioni, in attuazione di specifica delibera del Consiglio;
- h) sottoscrive le disposizioni riguardanti l'incasso o il pagamento di somme , nei limiti e con le modalità stabiliti dal Regolamento.

Art. 10 - II Vice Presidente

- 1. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio, alternativamente, una volta tra i componenti del Consiglio di parte datoriale e una volta tra i componenti di parte sindacale.
- 2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.

Art. 11 - Il Collegio dei sindaci

- 1. Il Collegio dei sindaci (in seguito Collegio) assicura i compiti e ottempera ai doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile, ivi compreso il controllo contabile ex art. 2409-bis.
- I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, senza diritto di voto.
- 3. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi:
 - 1 con la funzione di Presidente, scelto, di comune accordo tra i soci, tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
 - 1 designato dai soci fondatori di parte datoriale;
 - 1 designato dai soci fondatori di parte sindacale.
- 4. Nel caso in cui aderiscano al Fondo soci non fondatori, il Collegio sarà costituito nel rispetto della pariteticità della rappresentanza tra soci fondatori e soci non fondatori, di parte datoriale e di parte sindacale. In tal caso, la sua composizione sarà valutata dal Consiglio e dall'Assemblea ai fini di eventuali modifiche statutarie.

Ci/

A R

- 5. Il Collegio è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario. Le convocazioni, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione, sono trasmesse via e-mail con preavviso di almeno 10 giorni ai sindaci e, per conoscenza, al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio, i quali hanno facoltà di partecipare.
- 6. Qualora, nel corso del mandato, il Presidente del Collegio rassegni le dimissioni, il Consiglio è convocato per deliberare la sua sostituzione entro i 30 giorni successivi a quello delle dimissioni stesse.
- 7. Il Collegio svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione del Fondo e sull'attività amministrativa del gestore delle prestazioni, riferendo immediatamente al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio in ordine a eventuali irregolarità o gravi anomalie.
- 8. Il Collegio redige la relazione sul conto consuntivo del Fondo.

Art. 12 - Entrate e patrimonio del Fondo

- 1. Costituiscono entrate del Fondo:
 - a) la contribuzione prevista a carico delle imprese, con identica regolamentazione dal CCNL Federambiente e dal CCNL Assoambiente, a favore dei lavoratori iscritti di cui all'art. 5, comma 1;
 - i contributi a carico dei soggetti iscritti e aderenti di cui all'art. 5, commi 2 e 3;
 - c) gli interessi di mora e di dilazione dei contributi versati in ritardo;
 - d) le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio del Fondo ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali, nazionali e/o territoriali.
- 2. Le modalità di versamento della contribuzione di cui al comma precedente, lett. a) e b), ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, sono definite dal Regolamento e dalle convenzioni stipulate

Q (i)

A

Qu,

P

a termini dell'art. 15.

- 3. Le rendite ed i proventi di qualsiasi natura, che concorrano ad incrementare le risorse del Fondo, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dello stesso o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
- 4. I soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio del Fondo, sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa. Viene escluso in ogni caso il rimborso ai soci.
- 5. E' fatto espresso divieto durante la vita del Fondo di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 – Gestione del Fondo

Le spese di impianto, di funzionamento e di gestione del Fondo sono sostenute con le disponibilità patrimoniali di cui al precedente art. 12.

Le decisioni relative ad ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 14 - Omesso versamento contributivo

- In caso di omesso versamento, totale o parziale, della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l'iscritto o dall'iscritto per il familiare aderente, il Fondo non garantisce agli iscritti e agli aderenti l'erogazione delle prestazioni sanitarie integrative. Al riguardo si applicano le specifiche disposizioni del Regolamento.
- La responsabilità della mancata erogazione delle prestazioni predette rimane ad esclusivo carico del datore di lavoro inadempiente, che risponde anche degli eventuali danni conseguenti.

Art. 15 – Prestazioni sanitarie erogate e scelta del gestore

1. Il Fondo fornisce agli iscritti e agli aderenti, di cui all'art. 5 del presente Statuto, le prestazioni sanitarie, integrative del Servizio sanitario nazionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 e dal comma 2 seguente.

(i)

R 2

Te

- 2. Tali prestazioni sono assicurate attraverso la stipulazione di apposita convenzione stipulata con soggetti terzi, autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria integrativa, in ogni caso salvaguardando l'autonomia del Fondo con la piena disponibilità e titolarità dei dati relativi agli iscritti e ai sinistri. Nella convenzione sarà individuato puntualmente il nomenclatore delle prestazioni sanitarie integrative da trasmettere all'Anagrafe dei Fondi sanitari, ai sensi del citato D.M. 27.10. 2009.
- 3. La selezione dei predetti soggetti terzi sarà espletata dal Consiglio nel rispetto dei principi di trasparenza e di economicità/efficienza/efficacia delle offerte.
- **4.** Il presente Statuto e il Regolamento stabiliscono i casi e le condizioni di sospensione dell'erogazione delle prestazioni.

Art. 16 - Esercizio sociale

- 1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso.
- 2. Il bilancio preventivo per il successivo esercizio è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre.
- 3. Il conto consuntivo dell'esercizio precedente è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno. Al conto consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale al termine dell'esercizio.

Articolo 17 – Scioglimento

Lo scioglimento del Fondo, su proposta del Consiglio, è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria.

In caso di scioglimento del Fondo, l'eventuale quota di patrimonio che residui dalle operazioni di liquidazione è devoluta ad enti o associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle stabilite dall'art. 2 del presente Statuto.